



Sent. 3596/200

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
- SEZIONE I^a -

N. Reg. Sent.

Anno 2005

N. Reg. Ric.

composto dai Signori:

CORRADO CALABRÒ, PRESIDENTE;

NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE;

CARLO MORICA DE MOHAC, RELATORE;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso n. reg. gen. 1059-2005, proposto dal SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA (SIULP) in persona del Segretario nazionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Baldassari e Chiara Tomassy Srubek, ed elettrivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Roma, Via del Seminario n.85;

contro

- il Ministero per la Funzione Pubblica in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è *ex lege* domiciliato;
- il Dipartimento per la Funzione Pubblica in persona del Ministro per la Funzione Pubblica in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica in persona del Ministro in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per l'annullamento,

previa sospensione

- del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica avente ad oggetto la "ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2004-2005, nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato)", emesso in data 8.11.2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.268 del 15.11.2004;

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

VISTI gli atti depositati dall'associazione sindacale ricorrente;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

VISTI gli atti tutti della causa;

DESIGNATO relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;

UDITI, alla udienza camerale del 2.3.2005, l'Avv. Marco Baldassarri per l'associazione sindacale ricorrente, e l'Avvocato dello Stato Diana Ranucci per l'Amministrazione resistente;

CONSIDERATO che nell'udienza camerale del 15.5.2002 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la ~~sentenza~~ ^{condanna} venisse decisa, degli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall'art.3, comma III, e dall'art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205, mediante "sentenza in forma semplificata";

RITENUTO che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante "sentenza in forma semplificata", ai sensi della predetta normativa;

RITENUTO IN FATTO:

- che con il decreto impugnato il Ministro per la Funzione Pubblica ha provveduto - ai sensi dell'art.31 del DPR 18.6.2002 n.164 - alla ripartizione "tra le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale" dei distacchi sindacali retribuiti per il biennio 2004-2005;
- che tale ripartizione è stata effettuata, secondo quanto si legge nel decreto, "in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003";
- che la ripartizione risultante dal provvedimento, in seguito alle operazioni condotte in sede istruttoria, è la seguente:
 - SIULP: 21 distacchi;
 - SAP: 15 distacchi;
 - Federazione Sindacale SILP per la CGIL - ULLPS: 9 distacchi;
 - FSP - LISIPO, SODIPO, Rinnovamento Sindacale per l'UGL: 6 distacchi;
 - SIAP: 5 distacchi;
 - Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANP - USP): 4 distacchi;
 - COIS - UP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia): 3 distacchi;
- che tutte le organizzazioni sindacali sopra indicate, individuate nel provvedimento - con la sola eccezione di SIULP e SAP - sono il frutto di "aggregazioni";
- che alcune di tali "aggregazioni" si sono formate solamente nel corso dell'anno 2003 e sono state realizzate mediante semplici "atti di vertice" delle singole organizzazioni sindacali;
- che la ricorrente - alla quale sono stati attribuiti solamente 21 distacchi - contesta il metodo con cui è stata verificata la "effettiva rappresentatività" delle predette aggregazioni, ritenendo - al riguardo - che i semplici "atti di vertice" non possono legittimamente essere considerati atti idonei a determinare la valida circolazione delle deleghe;



dy

- che pertanto la predetta associazione si è vista costretta ad impugnare il decreto indicato in epigrafe;

ESAMINATI i motivi di ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

che con unico articolato motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.35 del DPR n.164/2002 e dell'art.43, comma 1°, del D. Lgs. 30.3.2001 n.165, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo:

- che la citata normativa stabilisce che le aggregazioni sindacali che possono essere prese in considerazione ai fini della ripartizione dei distacchi retribuiti sono *esclusivamente quelle formatesi sulla scorta della volontà dei singoli associati, espressa mediante delega per la riscossione dei contributi sindacali (s'intende: conferita all'Amministrazione e confluita nel "codice meccanografico" attribuito alla specifica aggregazione associativa alla quale viene conferita);*
- che a partire dall'1.1.2003 avrebbe dovuto trovare piena ed integrale applicazione il regime previsto dal citato art.35 del DPR n.164/2002, con la conseguenza che le deleghe - *per essere computabili* - devono essere rilasciate non già *in bianco*, ma con *specifico riferimento al codice attribuito alla federazione alla quale si intendono rilasciare* (codice che costituisce elemento identificativo della stessa); e che pertanto è da *escludere che le deleghe rilasciate ad una federazione così individuata, possano essere fatte confluire (id est: possano essere "trasferite") ad altra federazione o a diversa congregazione o organizzazione federata, mediante semplice "atto di vertice" dei responsabili delle organizzazioni federate, e cioè senza il preventivo assenso dei diretti interessati (id est: dei soggetti che le hanno conferite);*
- che però tali regole, ispirate alla *ratio di evitare aggregazioni puramente strumentali* (che siano volte ad ottenere distacchi sindacali ai quali non si avrebbe titolo), nella fattispecie per cui è causa non sono state osservate; e che pertanto l'istruttoria volta alla verifica della effettiva

rappresentatività delle varie aggregazioni non è stata effettuata in modo rigoroso ed ha condotto a risultati palesemente errati;

RI TENUTO che la censura meriti accoglimento;

CONSIDERATO, infatti, che in seguito alla entrata in vigore dell'art. 35 del DPR n. 164 del 2002 non è più consentito il c.d. "trasferimento" di deleghe (per la riscossione dei contributi sindacali) alle federazioni mediante semplice "atto di vertice" adottato dal responsabile della organizzazione federata, dovendosi avere riguardo - per contro - ai singoli atti di volontà dei dipendenti;

RI TENUTO, peraltro, che pur in mancanza di una espressa disposizione in tal senso (e salvo che non ne esista una che disponga specificamente in modo diverso per le deleghe sindacali), la "regola generale" in materia non potrebbe che essere - in base ai principi generali ed alle norme che disciplinano l'istituto della delega - proprio quella testè enunciata (essendo principio pacifico, e positivamente normato, quello secondo cui il delegato non può disporre della delega trasferendola ad altri senza il consenso del delegante);

CONSIDERATO che nella fattispecie dedotta in giudizio la verifica della effettiva rappresentatività delle varie federazioni è avvenuta - invece - sulla scorta dell'esame dei soli "atti di vertice" (dei responsabili delle istituzioni "delegate") e dunque senza tener conto delle manifestazioni di volontà individuale dei singoli dipendenti (e cioè in sregio alle regole che disciplinano la circolazione delle deleghe);

RI TENUTO, pertanto, che l'istruttoria in ordine alla effettiva rappresentatività delle aggregazioni federate appare lacunosa; e che i risultati ottenuti in base ad essa non rispecchiano trasparentemente le volontà dei singoli associati;

RI TENUTO, in definitiva:

- che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti volti al rinnovamento dell'istruttoria ed al riesame della questione, da adottare in conformità ai principi di diritto indicati in motivazione;

- ma che - in considerazione delle incertezze ed oscillazioni dettamentesi, in passato, in merito alla questione - sussistono giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^a, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla - ai fini e per gli effetti indicati in motivazione - il provvedimento impugnato.

Compensa le spese fra le parti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2.3.2005.

CORRADO CALABRÒ, Presidente;



CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere - estensore.



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

11 MAG, 2005

IL SEGRETARIO DI SEZIONE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

Add. L. 11 MAG. 2005

ALLA PUNTA DELLA SEGRETERIA

IL PROCEDIMENTO N. 1000/05

IN DATA 11 MAGGIO 2005

